Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli Sezione 19

Sentenza 6 novembre 2024 **n. 15284**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 21/10/2024 alle

ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

TUCCILLO LUIGI, Presidente

NICOLETTI ALBERTO, Relatore

GUGLIELMO GERARDINA, Giudice

in data 21/10/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 6282/2024 depositato il 19/03/2024

proposto da

(...) Difeso da

(...) ed elettivamente domiciliato presso (...)

contro

Comune di Sorrento Difeso da

(...) ed elettivamente domiciliato presso (...)

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 536 2023 IMU 2020

a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente (...) con codice fiscale (...), impugnava presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 19/03/2024, l' avviso di accertamento riguardante l'omesso pagamento della imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020, n. 536 del 13/09/2023, notificato in data 04/10/2023, per l'importo complessivo di Euro 33.461,00, di cui Euro 24.817,00 per imposta, Euro 7.445,00 per sanzioni, Euro 1.187,00 per interessi ed Euro 12,00 per spese di notifica.

In data 24/11/2023, con ricorso contenente istanza di reclamo ex art. 17 bis D.Lgs. n. 546/1992 il Sig. (...) contestava la validità dell'avviso di accertamento in questione.

Il Comune di Sorrento, in sede di mediazione, riteneva di accogliere parzialmente il ricorso avversario, annullando le sanzioni emesse, ma ritenendo comunque fondata la pretesa impositiva azionata. Il ricorrente iscriveva la causa a ruolo eccependo i seguenti motivi contestazione:

1) nel merito, le agevolazioni per la pandemia di covid 19. Il ricorrente invoca l'esenzione dall'IMU prevista dagli artt. 177 D.L. 34/2020 e 78 D.L. 104/2020, i quali prevedono l'esenzione rispettivamente dalla prima e dalla seconda rata dell'IMU per l'anno 2020.

In particolare, l'art. 78 D.L. 104/2020 dispone che "In considerazione degli effetti connessi all' emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a (...) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze (...) a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate". Nella fattispecie in esame il Sig. (...) è proprietario al 50% dell'immobile tassato, ma non è gestore dell'impresa alberghiera ivi esercitata; l'imprenditore, è la società (...) e (...) S.n.c., della quale il ricorrente è socio assieme al fratello. Il ricorrente invoca l'interpretazione della norma fatta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella nota prot. 29191 del 10/06/2021, nella quale si è ritenuto che " la condizione, richiesta dalla legge, della coincidenza tra il soggetto passivo e il gestore dell'attività sia rispettata, dal momento che le società di persone non hanno personalità giuridica e hanno un'autonomia patrimoniale imperfetta". Il Comune di Sorrento, tuttavia, non condivide tale interpretazione affermando che per quanto l'autonomia patrimoniale delle società di persone sia limitata, e per quanto possano non essere dotate di personalità giuridica, ciò non toglie che dette società siano soggetti di diritto distinti dai soci. Prova ne sia il fatto stesso che i beni della società non sono beni dei soci;

2) asserita violazione dell'art. 11 Statuto del Contribuente. Il contribuente lamenta che il proprio interpello con PEC del 09/06/2020 sia rimasto privo di riscontro e ciò che equivarrebbe ad un'approvazione tacita della sua tesi interpretativa da parte del Comune di Sorrento, dalla quale deriverebbe la nullità dell'avviso di accertamento impugnato;

3) asserita violazione dell'art. 1, comma 792, L. 160/2019. Il ricorrente contesta dei vizi formali nell'avviso di accertamento impugnato, ed in particolare l'assenza di indicazione del soggetto che procederà ad esecuzione forzata.

In data 26/06/2024 si costituiva in giudizio il Comune di Sorrento ritenendo valido il proprio operato, contestando tutto quanto ex-adverso affermato da parte ricorrente e chiedendo il rigetto delle eccezioni di parte avversa ed il riconoscimento e la legittimità dell'avviso di accertamento. In data 21/10/2024 la causa era trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte ritiene il ricorso fondato per i motivi di seguito esposti.

Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse" per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).

In via preliminare ed assorbente degli altri motivi di contestazione questo Organo Giudicante ritiene che, in riferimento alle agevolazioni ex art. 177 D.L. n. 34/2020 e ex art. 78 D.L. n. 104/2020, le norme agevolative invocate dal ricorrente concedono l'esenzione a favore del comparto turistico ricettivo "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate". Le norme in argomento non pongono alcun requisito circa la forma imprenditoriale attraverso cui i proprietari degli immobili debbano gestire le attività ricettive negli immobili medesimi. Pertanto l'ipotesi in cui i proprietari degli immobili ne esercitino all'interno l'attività in forma societaria, nel caso di interesse in forma di società in nome collettivo cui partecipano, non può essere esclusa dal perimetro delle esenzioni. In base al combinato disposto degli articoli 2293 e 2257 del Codice Civile, nelle società in nome collettivo, se non diversamente pattuito, l'amministrazione compete a ciascun socio disgiuntamente dagli altri. Nel caso della presente controversia, pertanto, il ricorrente, quale proprietario dell'immobile, coincide con il soggetto che ne gestisce l'attività all'interno. Tale interpretazione, che coincide con la posizione del Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - Ufficio XII, di cui alla nota MEF-DF- Prot. 29121 del 10.06.2021 - U, contrariamente a quanto sostiene il Comune di Sorrento nelle controdeduzione depositate, non è un'interpretazione estensiva delle norme invocate dal contribuente, ma costituisce l'interpretazione letterale delle stesse e, come tale, rispettosa del richiamato insegnamento della Suprema Corte circa la modalità di interpretazione delle norme che recano agevolazioni fiscali. Una diversa interpretazione delle disposizioni normative in argomento sarebbe in contrasto con la ratio ispiratrice delle norme medesime che, si rammenta, risiedere nell'esigenza di limitare il prelievo fiscale in capo a quei soggetti maggiormente compromessi dalle restrizioni dovute alla pandemia mondiale. Né, nel caso della presente controversia, l'agevolazione può considerarsi non sussistente sulla base delle coperture finanziarie nel merito della cui ripartizione a questo Organo non è fatto obbligo alcuno di entrarvi.

Per quanto sopra esposto il ricorso viene accolto. Le spese di lite vengono compensate in ragione delle incertezze interpretative che hanno riguardato la materia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, e, per l'effetto ne consegue l'annullamento dell'atto impugnato. Spese di lite compensate.

Napoli, 21 ottobre 2024.